



AUTORITÀ GARANTE  
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

# Bollettino

Settimanale

Anno XXXII - n. 23

**Publicato sul sito [www.agcm.it](http://www.agcm.it)  
20 giugno 2022**



## SOMMARIO

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE	5
C12454 - CDP VENTURE CAPITAL-BPER BANCA/NEWCO	
<i>Provvedimento n. 30183</i>	5
ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA	9
AS1844 – COMUNE DI CUMIANA (TO) - ACQUISTO QUOTE SOCIETARIE CENTRALE DI	
COMMITTENZA ASMEL CONSORTILE	9
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE	16
PS11135 - PRONTO INTERVENTO 24H-VARIE CONDOTTE	
<i>Provvedimento n. 30184</i>	16
PS12185 NUTRIScore DUKAN	
<i>Avviso di comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria e di proroga del</i>	
<i>termine del procedimento</i>	22



## OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

### **C12454 - CDP VENTURE CAPITAL-BPER BANCA/NEWCO**

*Provvedimento n. 30183*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 31 maggio 2022;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione delle società CDP Venture Capital SGR S.p.A. e BPER Banca S.p.A. dell'11 maggio 2022;

CONSIDERATO quanto segue:

#### **I. LE PARTI**

**1.** CDP Venture Capital SGR S.p.A. (di seguito, CDPVC), è una società di gestione collettiva del risparmio attiva nella gestione di fondi comuni di investimento, tra cui anche il fondo comune di investimento alternativo mobiliare riservato denominato "*Fondo Boost Innovation*"<sup>1</sup>. CDPVC è indirettamente controllata da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (di seguito, CDP) attraverso la società CDP Equity S.p.A. CDP è una società per azioni disciplinata dall'art. 5 del Decreto Legge n. 269/2003, che ne definisce funzioni, compiti e organizzazione. CDP è attiva, tra l'altro, nel finanziamento, anche tramite il risparmio postale, di enti pubblici (territoriali e non) e di iniziative dagli stessi promosse, nell'assunzione di partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale, nel finanziamento di opere, impianti, reti e dotazioni destinate alla fornitura di servizi pubblici e alle bonifiche, nella gestione delle partecipazioni trasferite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito, MEF) a CDP all'atto della trasformazione della stessa in società per azioni. Da un punto di vista contabile e organizzativo, una distinzione tra la gestione cosiddetta separata (per le attività di interesse economico generale finanziate attraverso fondi garantiti dallo Stato, attività per le quali in via generale, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legge n. 269/2003, spetta al MEF il potere di indirizzo) e la gestione cosiddetta ordinaria (per le attività finanziate attraverso ordinaria raccolta a condizioni di mercato, attività per le quali CDP ha un potere decisionale autonomo rispetto al MEF). Nel 2020, il gruppo CDP ha conseguito un fatturato complessivo di circa 29,4 miliardi di euro, di cui circa 20,2 milioni di euro per vendite realizzate nell'Unione Europea e circa 18,8 milioni di euro per vendite realizzate in Italia.

---

<sup>1</sup> CDPVC ha istituito in data 30 luglio 2020, con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, il Fondo di Investimento Alternativo mobiliare italiano di tipo chiuso riservato denominato "*Fondo Boost Innovation*". CDPVC svolge l'attività di gestione, controllo e funzionamento del "*Fondo Boost Innovation*" e, pertanto, ne determina la sua politica, i suoi investimenti ed in generale tutte le attività funzionali alla realizzazione dello scopo del fondo.

2. BPER Banca S.p.A. (di seguito, BPER) è una società quotata alla Borsa di Milano, a capo dell'omonimo gruppo bancario attivo nell'offerta di servizi e prodotti bancari, finanziari e assicurativi, ad azionariato diffuso<sup>2</sup>. BPER opera essenzialmente nel settore bancario tradizionale e, in misura minore, nell'investment *banking*, nel settore del risparmio gestito, nel mercato del risparmio amministrato, nel credito al consumo, nel *factoring* e *leasing* e nei servizi di pagamento. Il fatturato realizzato da BPER nel 2021, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge n. 287/90, è stato pari a circa 13,6 miliardi di euro, interamente realizzato in Italia.

3. NEWCO è una società di nuova costituzione finalizzata allo sviluppo di un *marketplace* digitale dove enti formatori accreditati possano offrire corsi di formazione ed approfondimento su tematiche digitali/*tech* rivolti in particolar modo a PMI e a loro dipendenti, offrendo percorsi di inserimento e re-inserimento. Non è previsto il trasferimento di *asset* dalle imprese madri a NEWCO. NEWCO non ha ancora realizzato alcun fatturato.

## II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

4. La comunicazione in esame ha per oggetto la costituzione di una impresa comune (NEWCO) da parte di CDPVC, in nome e per conto del fondo comune di investimento "*Fondo Boost Innovation*", e BPER. A seguito dell'operazione il capitale sociale di NEWCO sarà detenuto da CDPVC e BPER con quote paritetiche del 50%.

5. Il Consiglio di amministrazione di NEWCO sarà composto da tre membri di cui uno designato da CDPVC, uno da BPER e uno di comune accordo tra i due soci. Il Consiglio di Amministrazione sarà investito di tutti i poteri di straordinaria e ordinaria amministrazione, ad eccezione dei poteri riservati dalla legge e dallo statuto all'assemblea dei soci. CDP Venture Capital SGR S.p.A. e Banca BPER S.p.A. avranno, pertanto, il controllo congiunto di NEWCO.

## III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

6. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo congiunto di un'impresa di nuova costituzione, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera c), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 517 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, individualmente da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro.

---

<sup>2</sup> I principali azionisti di BPER sono la Fondazione di Sardegna (circa 10%) e il Gruppo Unipol (circa 19%) La restante parte del capitale sociale è diffusa e non risultano altri azionisti che detengono quote di capitale sociale in misura inferiore al 3% dello stesso.

#### IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

##### *Il mercato del prodotto e geografico*

7. Secondo quanto comunicato, sotto il profilo merceologico NEWCO sarà attiva nell'offerta di una piattaforma digitale per gli enti formatori accreditati che la potranno utilizzare per la gestione e l'offerta di corsi di formazione professionale.

8. Sulla base dei precedenti nazionali, il mercato della formazione professionale include tutte le attività e i servizi connessi alla gestione e all'erogazione di corsi aventi ad oggetto la formazione professionale di dipendenti di entità private o pubbliche<sup>3</sup>. Le caratteristiche delle due tipologie di soggetti dai quali proviene la domanda - privati e pubblici - potrebbero indurre a individuare, per i servizi ad essi forniti, due mercati distinti, ma una più precisa individuazione dei mercati in tal senso non risulta necessaria nel caso di specie. Non muterebbe, infatti, la valutazione circa gli effetti della presente operazione. Similmente non si ritiene necessario, nel caso in esame, distinguere tra le attività per la gestione dei servizi di formazione – anche tramite piattaforme digitali – e le attività di formazione vere e proprie, considerato che la valutazione dell'operazione non muterebbe.

9. La dimensione geografica del mercato della formazione professionale è da ritenersi nazionale, in considerazione dell'importanza della lingua in relazione al tipo di servizio prestato e della necessità per le imprese fornitrici di avere una stabile organizzazione sul territorio dello Stato.

##### *Effetti dell'operazione*

10. Secondo quanto comunicato, CDPVC e BPER non sono attive nel mercato della formazione professionale in cui opererà NEWCO, né in mercati situati a monte o a valle di tale mercato A NEWCO non è inoltre attribuibile alcuna quota nel mercato della formazione professionale, trattandosi di un operatore nuovo entrante.

11. Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a incidere negativamente sulle dinamiche concorrenziali del mercato rilevante.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame, consistente nell'acquisizione del controllo congiunto di NEWCO da parte di CDPVC e di BPER, non comporta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati;

#### DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

---

<sup>3</sup> Cfr., da ultimo, C12387 - Paganini Investments/Multidiversity, provv. n. 29802 del 3 agosto 2021 in boll. n. 34/2021.

Il provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*

---



## ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

### AS1844 – COMUNE DI CUMIANA (TO) - ACQUISTO QUOTE SOCIETARIE CENTRALE DI COMMITTENZA ASMEL CONSORTILE

Roma, 28 febbraio 2022

Comune di Cumiana

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 22 febbraio 2022, ha deliberato di esprimere un parere ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990 n. 287, relativamente alla Deliberazione del Consiglio comunale di Cumiana, n. 62 del 20 dicembre 2021, avente ad oggetto "*Adempimenti ai sensi dell'art. 37, comma 4, del d.lgs. 19 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Acquisto quote societarie della società "Asmel consortile s.c. a r.l." – Adesione centrale unica di committenza.*", trasmessa all'Autorità in data 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 (Testo Unico delle Società a Partecipazione Pubblica – TUSPP).

Con tale deliberazione il Comune ha deciso di aderire ad Asmel consortile s.c. a r.l. (d'ora in avanti anche solo "Asmel") attraverso l'acquisto di una quota di partecipazione societaria pari a € 1.174,80 allo scopo di conferire a detta società l'esercizio delle attività e delle funzioni di centrali di committenza ai sensi degli articoli 37 e 38 del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici, d'ora in avanti anche CCP). Nell'adozione di tale decisione, il Comune di Cumiana ha altresì preso atto che Asmel consortile opera secondo il modello dell'*in house providing*. Inoltre, con la medesima deliberazione il Comune ha approvato lo Statuto di Asmel che prevede espressamente l'esercizio dei servizi di committenza ausiliaria, richiamandone le relative norme (art. 3, comma 2, lett. m), CCP). Asmel consortile è una società partecipata da 816 soci, tra cui centinaia di enti pubblici detentori di irrisorie quote di partecipazione (per lo più Comuni, qualche azienda pubblica e alcune Unioni montane e di comuni), nonché le società Asmenet soc. cons. a r.l. e Asmenet Calabria soc. cons. a r.l., a loro volta partecipate da centinaia di enti pubblici. L'oggetto sociale di Asmel consortile, ai sensi dell'art. 2 del relativo Statuto societario, consiste nell'esercizio, su tutto il territorio nazionale, delle attività e funzioni di centrale di committenza *ex* articoli 37 e 38 del d.lgs. n. 50/2016.

L'art. 13 dello Statuto di Asmel consortile ("Amministrazione, controllo congiunto e rappresentanza"), come approvato dal Comune di Cumiana, dispone che "*l'amministrazione della società è affidata ad un consiglio di amministrazione, composto da tre membri nominati a tempo*

*indeterminato. Due membri sono scelti dall'assemblea anche tra i non soci e uno dal Consorzio Asmez*"<sup>1</sup>.

Con riferimento alle modalità di esercizio dell'*in house providing*, con la medesima deliberazione il Comune ha anche approvato il "*Regolamento delle attività di indirizzo e controllo analogo congiunto sulla società Asmel consortile s.c. a r.l.*", facente quindi parte integrale e sostanziale della deliberazione stessa. Tale Regolamento istituisce una "*Giunta per il controllo analogo*" (art. 2), composta da tre amministratori locali di enti soci, in carica per tre anni (salvo conferma), scelti nell'ambito dell'assemblea sociale.

Ai sensi dell'art. 1 del Regolamento, la Giunta e/o i soci svolgono attività di: indirizzo (controllo preventivo: ricezione da parte della società della documentazione necessaria all'adozione delle decisioni di principale rilevanza), monitoraggio (controllo concomitante: ricezione da parte della società di aggiornamenti sull'andamento della gestione della società e dei servizi affidati); verifica (controllo successivo: presentazione da parte della società del resoconto periodico della gestione della società e dei servizi svolti, al fine di consentire agli enti di soci di esercitare i poteri *ex* articolo 2422 e ss. c.c. e il controllo economico-finanziario, di verificare che i risultati economico-reddituali siano o meno in linea con quelli previsti, nonché di esercitare un controllo sulla gestione societaria "*verificando che le azioni dell'amministratore unico siano coerenti con le deliberazioni e gli indirizzi definiti*").

Inoltre, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, la Giunta esercita ogni attività di controllo sulla qualità dell'amministrazione e sul bilancio, anche attraverso l'esercizio di poteri ispettivi diretti "*su qualunque atto dell'amministratore unico*"; monitora periodicamente "*attraverso la richiesta di documenti, relazioni periodiche o audizione dell'amministratore unico lo stato di attuazione delle attività gestionali*"; accerta in via successiva che "*l'attività svolta dall'amministratore unico sia stata posta in essere in conformità alle direttive impartite*"; "*rende disponibili sul sito*" della società, in forma riservata ai soci, i verbali e le deliberazioni delle proprie riunioni; presenta una "*relazione sull'attività svolta*" al termine dell'anno di mandato.

Ciò premesso, anche alla luce della recente giurisprudenza amministrativa consolidata<sup>2</sup>, nonché delle osservazioni svolte da ultimo dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nei confronti dell'associazione Asmel e delle società ad essa collegate<sup>3</sup>, l'Autorità ha ritenuto opportuno svolgere le seguenti considerazioni, analogamente a quanto già rilevato nel parere reso in data 27 aprile 2021 nei confronti di una speculare deliberazione adottata dal Consiglio comunale di Lavello<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Dal sito web del Consorzio Asmez emerge solo che "*Fanno parte dell'Assemblea consortile gli Enti Locali che ne detengono circa il 70% delle quote*".

<sup>2</sup> Cfr. Consiglio di Stato, sentenza del 3 novembre 2020, n. 6787; Consiglio di Stato, sentenza del 12 novembre 2020, n. 6975; Tar Lombardia, sede di Milano, sentenza del 3 febbraio 2020, n. 240; Tar Campania, sezione staccata di Salerno, sentenza del 2 gennaio 2021, n. 1.

<sup>3</sup> Si vedano, *inter alia*, le seguenti delibere adottate dall'ANAC: n. 32 del 30 aprile 2015, n. 179 del 26 febbraio 2020, n. 202 del 3 marzo 2021.

<sup>4</sup> Cfr. AS1790, COMUNE DI LAVELLO (PZ) - ACQUISTO QUOTE SOCIETARIE DELLA SOCIETA' ASMEL CONSORTILE, Bollettino AGCM n. 39/2021. Preso atto del mancato adeguamento della città di Lavello a tale parere, l'Autorità, nella propria riunione del 31 agosto 2021, ha disposto di impugnare dinanzi al Tar per la Basilicata la Deliberazione del consiglio comunale della Città di Lavello n. 51 del 29 dicembre 2020, "*Adempimenti ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del d.lgs. 18.04.2016 n. 50 - Acquisto quote societarie della società Asmel consortile s.c. a r.l. per adesione alla centrale di committenza in house*".

Innanzitutto, l'art. 37, comma 4, CCP, prevede che se la stazione appaltante è un Comune non capoluogo di provincia, come nel caso di specie, tra le diverse modalità consentite per l'acquisizione di beni, servizi o lavori, è previsto il ricorso a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati. L'art. 3, comma 1, lett. i), CCP, quindi, definisce centrale di committenza *“un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie”*.

Ciò posto, l'attività di centrale di committenza può essere svolta, oltre che da soggetti pubblici, anche da soggetti privati, ove ricorrano i presupposti per l'affidamento *in house*.

Come noto, per il ricorso all'*in house providing* - ai sensi dell'art. 5 CCP - è necessaria la contestuale sussistenza dei requisiti della partecipazione pubblica, dell'attività prevalente e del controllo analogo a quello che l'ente esercita nei confronti delle proprie articolazioni amministrative.

Inoltre, il comma 5 del citato articolo 5 dispone che il controllo analogo congiunto è esercitato da un'amministrazione quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti; b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti<sup>5</sup>.

Nella fattispecie in esame, va innanzitutto rilevato che, con riguardo al consiglio di amministrazione di Asmel consortile, la previsione di cui al citato articolo 13 dello Statuto - per cui la nomina di uno dei tre componenti spetta ad un soggetto estraneo alla compagine sociale (Consorzio Asmez) mentre gli altri due possano essere scelti anche tra non soci - appare in contrasto con l'articolo 5, comma 5, CCP laddove prevede che gli organi sociali siano composti da rappresentanti delle amministrazioni aggiudicatrici.

Sul punto, il Tar Campania, sezione staccata di Salerno, ha osservato che *“l'amministrazione della società è affidata a un consiglio di amministrazione la cui composizione denota legami con i soggetti privati promotori, in quanto composto da tre membri nominati a tempo indeterminato, due dei quali scelti dall'assemblea tra i non soci e uno designato dal consorzio Asmez, consorzio costituito da società private (che ancora detengono il 30 per cento delle quote) e nel quale solo successivamente hanno acquisito partecipazioni gli enti locali”*.

Inoltre, con riferimento al controllo analogo congiunto, si osserva che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6975/2020, ha ritenuto non soddisfatto tale requisito in relazione ad Asmel consortile, osservando che *“anche ad ammettere il ricorso a soggetti privati, dovrebbe, comunque, trattarsi di organismi in house, la cui attività sia limitata al territorio dei comuni fondatori, laddove, nel caso*

---

<sup>5</sup> Inoltre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 175/2016 (TUSPP) il controllo analogo congiunto è *“la situazione in cui l'amministrazione esercita con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi”*, laddove ricorrono le condizioni di cui al citato art. 5, comma 5. La lettera c), del d.lgs. n. 50/2016, a sua volta, qualifica il controllo analogo come *“la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante”*.

*di specie, nella previsione di una legittimazione a svolgere funzione di centrale di committenza a livello nazionale mancherebbe sia il profilo del controllo analogo, sia quello dei limiti territoriali”<sup>6</sup>. Il Tar Lombardia, sede di Milano, con sentenza n. 240/2020, sempre con specifico riferimento ad Asmel, ha altresì evidenziato che “la partecipazione di un elevatissimo numero di comuni associati (nell’ordine di migliaia, per stessa ammissione della ricorrente) comporta altresì che il singolo piccolo Comune associato alla Asmel (Associazione) abbia un potere parcellizzato e diluito in quanto condiviso con un elevatissimo numero di associati e, pertanto, alquanto assai limitato sulla vita associativa in rapporto agli indirizzi gestionali, alle attività, alla nomina degli amministratori ecc.; Può dirsi che nessuno dei Comuni aderenti al “sistema Asmel” (escluso il Comune fondatore) abbia la titolarità di un potere di controllo effettivo sull’Associazione e, quindi, sulla Asmel Società Consortile a r.l., che vada al di là di “una presenza puramente formale nella compagine di tale entità”.*

Ciò posto, sebbene, come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa (*ex multis*, v. Consiglio di Stato, sentenza del 23 gennaio 2019, n. 578), il controllo analogo congiunto da parte di una miriade di soci pubblici possa essere esercitato, in presenza di determinate circostanze, anche attraverso la previsione di specifici patti parasociali e/o l’istituzione di organi speciali<sup>7</sup>, nel caso di specie si ritiene che la Giunta per il controllo analogo e il relativo “Regolamento delle attività di indirizzo e controllo analogo congiunto sulla società Asmel consortile s.c. a r.l.”, come approvato dal Comune di Cumiana, non possono ritenersi strumenti sufficienti per soddisfare quanto previsto dal citato articolo 5, lettere a) e b), del d.lgs. n. 50/2016.

Invero, in primo luogo, riguardo alla composizione della giunta, la circostanza che essa sia formata da soli tre membri (nel cui novero viene poi individuato lo stesso presidente) a fronte di migliaia di soci (considerando anche gli enti indirettamente soci per il tramite di Asmenet s.c. a r.l. e Asmenet Calabria s.c. a r.l.) appare un elemento critico in termini di effettiva rappresentatività della volontà del complesso dei soci. A ciò si aggiunga che il regolamento non prevede neanche la possibilità che l’assemblea revochi l’incarico nel corso dei tre anni.

---

<sup>6</sup> Sul tema della delimitazione territoriale dell’attività svolta da una centrale di committenza si richiama quanto statuito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza del 4 giugno 2020 (C-3/19, *Asmel società consortile a r.l. contro A.N.A.C. - Autorità Nazionale Anticorruzione*) nella parte in cui ha affermato che “Una misura con cui uno Stato membro limiti l’ambito di operatività territoriale delle centrali di committenza ai rispettivi territori degli enti locali che le hanno istituite, al fine di assicurarsi che tali centrali di committenza agiscano nell’interesse pubblico di tali enti, e non nel loro proprio interesse commerciale, al di là di tali territori, deve essere considerata coerente con l’articolo 1, paragrafo 10, della direttiva 2004/18, il quale prevede che una centrale di committenza deve avere la qualità di amministrazione aggiudicatrice e deve, a tale titolo, soddisfare i requisiti previsti all’articolo 1, paragrafo 9, di tale direttiva”.

<sup>7</sup> La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha apprezzato quali validi strumenti per l’esercizio del controllo analogo congiunto (unitamente ai patti parasociali, sentenza 29 novembre 2012 nelle cause C-182/11 e 183/11, *Econord*) organi speciali come i Comitati unitari e i Comitati tecnici (nella sentenza 10 settembre 2009 nella causa C-573/07, *SEA*) a condizione che: a) in essi ogni socio pubblico abbia un proprio rappresentante e che le deliberazioni siano assunte con maggioranze formate per unità e b) siano previsti poteri di controllo e di gestione tali da restringere l’autonomia decisionale del consiglio di amministrazione imponendo indirizzi e prescrizioni, nonché prevedendo poteri consultivi preventivi. Nella sentenza *SEA*, inoltre, la CGUE ha osservato che “Per valutare se l’amministrazione aggiudicatrice eserciti sulla società aggiudicataria un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi è necessario tener conto di tutte le disposizioni normative e delle circostanze pertinenti. Da questo esame deve risultare che la società aggiudicataria è soggetta a un controllo che consente all’amministrazione aggiudicatrice di influenzarne le decisioni. Deve trattarsi di una possibilità di influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti di detta società” (§ 65).

In secondo luogo, il controllo esercitato attraverso tale organo è da ritenersi squisitamente formale in quanto, intervenendo *ex post* rispetto all'attività di gestione, non consente l'esercizio in concreto del controllo analogo richiesto dalla legge.

I poteri conferiti alla giunta, infatti, non sono sufficienti ad influenzare le scelte strategiche di Asmel consortile e ad esprimere la volontà comune dei soci ai fini dell'assunzione di *“determinazioni vincolanti per gli organi amministrativi”*<sup>8</sup>, considerato che l'attività di indirizzo si limita alla ricezione di documentazione sulle decisioni più rilevanti da parte della società.

La mera attività di monitoraggio e/o controllo *ex post*, dunque, non può ritenersi di per sé elemento idoneo a consentire al socio pubblico di esercitare congiuntamente un'influenza dominante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni più significative della società. Tale assunto trova conforto nella richiamata sentenza n. 1/2021 del Tar Salerno, nella parte in cui ha evidenziato l'assenza del requisito del controllo analogo congiunto da parte dei Comuni soci di Asmel in quanto *“la giunta per il controllo analogo ha infatti solo un ruolo formale, che rende i soci e la giunta destinatari di mere informative, senza alcun potere di indirizzo”*.

Inoltre, in assenza dei presupposti per l'*in house providing*, è da ritenere che Asmel consortile non possa essere neanche affidataria delle attività di committenza ausiliarie che, invece, ai sensi dell'art. 39, comma 2, CCP possono essere affidate a prestatori di servizi previa procedura competitiva, a meno che si tratti di affidamento sotto-soglia, ai sensi dell'art. 36, lett. a), CCP, come rilevato nella medesima sentenza del Tar Salerno.

Ancorché con la delibera in esame il Comune di Cumiana abbia approvato lo Statuto e il Regolamento per il controllo analogo contenenti le citate disposizioni, allegando detti atti societari alla delibera, occorre rilevare che il 6 dicembre 2021 Asmel consortile ha parzialmente emendato sia lo Statuto che il Regolamento delle attività di indirizzo e controllo analogo congiunto sulla società Asmel consortile s.c. a r.l. Al riguardo si coglie l'occasione per osservare che talune delle modifiche apportate incidono sulle descritte criticità concorrenziali ai fini della sussistenza del requisito del controllo analogo congiunto.

In particolare, la nuova versione dell'art. 13 dello Statuto di Asmel consortile (*“Amministrazione, controllo congiunto e rappresentanza”*) ora dispone che *“l'amministrazione della società è affidata ad un consiglio di amministrazione, composto da tre membri nominati a tempo indeterminato”*.

A ciò si aggiunga che la nuova versione dell'art. 3 del Regolamento, avente ad oggetto la composizione della Giunta per il controllo analogo, ha elevato il numero dei membri della Giunta da 3 a 9 e ha previsto un meccanismo di selezione dei componenti (che possono essere esclusivamente i rappresentanti legali dei Comuni soci) idoneo a tener conto delle aree geografiche e delle caratteristiche demografiche degli enti locali soci, così da rafforzare la rappresentatività dei

---

<sup>8</sup> Consiglio di Stato, sentenza del 26 ottobre 2020, n. 6460: *“I soci pubblici partecipanti nominano rappresentanti comuni negli organi decisionali, si accordano sulle decisioni più significative per la vita sociale, controllano reciprocamente che gli indirizzi elaborati non vadano a discapito dei propri interessi; esercizio “congiunto” sta, allora, per esercizio “condiviso”; descrive una modalità di gestione da parte dei soci pubblici controllanti caratterizzata da coordinamento delle decisioni affinché degli interessi pubblici perseguiti da ciascuno degli enti partecipanti si faccia sintesi nell'interesse pubblico comune perseguito dalla società nell'esecuzione del servizio. Perché si abbia condivisione del controllo è, allora, indispensabile una sede nella quale la volontà comune possa assumere la forma di determinazioni vincolanti per gli organi amministrativi e che non sia l'assemblea dei soci per la prevalenza che i soci di maggioranza vi esercitano secondo le ordinarie regole deliberative (principio di maggioranza azionaria) e per la predominanza, nelle deliberazioni ivi assunte, dell'interesse al risultato economico della società”*.

membri della Giunta. Infine, il sistema dei controlli dettato dal descritto art. 1 del Regolamento risulta integrato dalle previsioni del nuovo art. 7 del Regolamento (“Esercizio del controllo analogo da parte del singolo Socio”), volto a rendere effettivo il controllo analogo esercitato dal singolo Comune socio sui servizi offerti da Asmel, attraverso la necessaria determina a contrarre con cui vengono dettate indicazioni vincolanti per Asmel e per mezzo del monitoraggio da parte del singolo Comune dell’attività svolta da Asmel a suo favore.

Nonostante tali modifiche rafforzino le condizioni necessarie per l’esercizio del controllo analogo congiunto, si osserva che ancora non risultano pienamente integrati i requisiti per l’esercizio dell’attività di centrale di committenza quale soggetto *in house*.

Infatti, ai sensi dell’art. 5, comma 5, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, è necessario che venga espressamente previsto che i membri del consiglio di amministrazione siano scelti solo tra i rappresentanti delle amministrazioni, mentre l’art. 13 dello Statuto di Asmel consortile non prevede espressamente una simile ipotesi; inoltre, ai fini della qualificazione come società *in house*, sarebbe opportuno che venissero anche esplicitati i limiti territoriali dell’attività svolta, nonché la possibilità di revoca dell’incarico di membro della giunta da parte dell’assemblea.

Da ultimo, si osserva che, laddove il Comune intenda comunque affidare detti servizi ad Asmel consortile in via diretta e nel rispetto dei presupposti dell’art. 36 CCP, non possa essere richiesta l’erogazione di un corrispettivo da parte del concorrente aggiudicatario per la prestazione dei servizi di committenza, poiché quest’onere si ripercuote anche sull’offerta, in quanto *“riduce la possibilità degli stessi concorrenti di formulare la propria proposta in maniera pienamente libera, incidendo sulla capacità di elaborare una proposta tecnica ed economica che sia concretamente espressione di scelte imprenditoriali vincolate unicamente dalle esigenze tecniche della stazione appaltante, dalla base d’asta formulata e dalle convenienze dello stesso concorrente”* (Tar Campania, sezione staccata di Salerno, sentenza n. 1/2021).

Sul tema, anche il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3538 del 6 maggio 2021, ha ritenuto illegittima la previsione di siffatto onere tra le clausole dei bandi di gara predisposti da Asmel *“non tanto, o non solo, perché contrasta con l’art. 41, comma 2 – bis) del codice dei contratti pubblici, [...] ma specialmente perché comporta effettivamente l’imposizione di una prestazione a carico del privato in assenza di previa disposizione di legge, come richiesto dall’art. 23 Cost.”*<sup>9</sup>.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene che la Deliberazione del Consiglio Comunale di Cumiana, n. 62 del 20 dicembre 2021 viola gli articoli l’art. 5, comma 5, 38 e 39 del CCP, nonché l’art. 2, comma 1, lett. c) e d) del TUSPP.

Ai sensi dell’articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/90, codesta Amministrazione dovrà comunicare all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, l’Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.

---

<sup>9</sup> Sul punto si richiama anche la sentenza n. 8072 del 6 dicembre 2021 del Consiglio di Stato nella parte in cui ha negato in capo ad Asmel anche la qualificazione di organismo di diritto pubblico *“a ciò ostando l’assenza tanto del requisito teleologico (lo svolgimento di attività volte a soddisfare esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale e commerciale), stante la previsione dell’obbligo in capo agli operatori commerciali aggiudicatari del pagamento di una commissione per i servizi di committenza espletati dalla stessa, quanto quello dell’influenza dominante, difettando il c.d. controllo analogo da parte degli enti locali aderenti.”*

Il presente parere sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL PRESIDENTE

*Roberto Rustichelli*

---

***Comunicato in merito al mancato adeguamento del Comune di Cumiana (Torino) al parere motivato espresso dall’Autorità ex art. 21-bis della legge n. 287/1990 in merito all’acquisizione di una quota del capitale della società ASMEL Consortile a r.l.***

Nella propria riunione del 22 febbraio 2022, l’Autorità ha deliberato di inviare un parere motivato ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, pubblicato sopra la presente comunicazione, in merito alla Deliberazione del Consiglio comunale di Cumiana n. 62 del 20 dicembre 2021, recante “*Adempimenti ai sensi dell’art. 37, comma 4, del D.lgs. 18/4/2016, n. 50 - Acquisto quote societarie centrale di committenza ASMEL Consortile a r.l. – Adesione centrale unica di committenza*” (di seguito anche Deliberazione n. 62/2021 e ASMEL). In particolare, il parere ha evidenziato che l’acquisizione da parte del Comune di una quota di partecipazione societaria (pari a € 1.174,80) in ASMEL, quale centrale di committenza ai sensi degli artt. 37 e 38 del Codice dei contratti pubblici (di seguito anche D.Lgs. n. 50/2016 o Codice), non fosse accompagnata, nonostante alcune modifiche nel frattempo apportate allo statuto di ASMEL e al Regolamento sul controllo analogo, da elementi idonei a eliminare definitivamente la richiesta di corrispettivi all’aggiudicatario per i servizi di centrale unica svolti in favore degli enti soci e, soprattutto, ad assicurare il concreto esercizio del controllo analogo congiunto, ai sensi dell’art. 5, comma 5, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Infatti, mancava ancora l’espressa previsione che i membri del consiglio di amministrazione siano composti da rappresentanti delle amministrazioni, nonché ai fini in generale della qualificazione come *in house*, i limiti territoriali dell’attività svolta.

Nel parere motivato trasmesso lo scorso 28 febbraio al Comune di Cumiana, l’Autorità ha, quindi, rilevato che la Deliberazione n. 62/2021 fosse lesiva della concorrenza, per violazione degli artt. 5, comma 5, 38 e 39 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dell’art. 2, comma 1, lett. c) e d) del TUSPP.

Nel termine normativamente previsto dall’art. 21-bis, il Comune di Cumiana ha trasmesso una nota pervenuta il 28 aprile 2022, difendendo la piena legittimità della delibera in questione. Pertanto, preso atto del mancato adeguamento dell’amministrazione al parere motivato trasmesso lo scorso 28 febbraio ai sensi dell’art. 21-bis della legge n. 287/1990, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria riunione del 10 maggio 2022, ha disposto l’impugnazione davanti al TAR Piemonte della menzionata Delibera n. 62/2021.

---

## PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

### PS11135 - PRONTO INTERVENTO 24H-VARIE CONDOTTE

*Provvedimento n. 30184*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 31 maggio 2022;

SENTITO il Relatore Professore Michele Ainis;

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTE le comunicazioni pervenute in data 27 dicembre 2021, 16, 24, 28 febbraio, 2 marzo e 17 maggio 2022, con le quali il professionista ha presentato impegni ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9 del Regolamento;

VISTI gli atti del procedimento;

### I. LE PARTI

1. Direct24 Web Advertising LTD (di seguito, anche "Direct 24"), in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice del Consumo. La società, con sede a Dublino (Irlanda), offre un servizio di ricerca di artigiani e tecnici attraverso il sito <https://www.pronto-intervento24.it>. per interventi di manutenzione, riparazione e nuove installazioni di impianti.

2. Federconsumatori Bologna, in qualità di associazione dei consumatori segnalante.

### II. LA PRATICA COMMERCIALE

3. Il procedimento concerne le seguenti condotte: i) la diffusione sul sito <https://www.pronto-intervento24.it> di informazioni sulle caratteristiche del servizio offerto che lascerebbero intendere, contrariamente al vero, che Direct24 selezionasse i tecnici presenti sulla piattaforma in base a competenze e professionalità e che effettuasse un controllo sulle tariffe praticate; ii) la mancata o inadeguata assistenza alla clientela dopo l'intervento del tecnico, in quanto Direct24 non avrebbe erogato ai consumatori i rimborsi richiesti secondo i termini contrattuali, si sarebbe rifiutata di inviare un altro tecnico per effettuare/ultimare il lavoro male eseguito dal primo tecnico, nonché di comunicare i contatti del tecnico cui gli utenti intendevano manifestare le loro doglianze.



### III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

#### 1) *L'iter del procedimento*

4. Con atto del 12 novembre 2021 è stato comunicato a Direct24 Web Advertising LTD l'avvio del procedimento istruttorio PS11135, per presunta infrazione degli articoli 20, comma 2, 21, 22, 24 e 25, comma 1, lett. d), del Codice del Consumo.
5. In data 3 dicembre 2021 il professionista ha effettuato l'accesso agli atti del procedimento.
6. Il 27 dicembre 2021 Direct24 ha presentato una proposta di impegni, successivamente integrata in data 16, 24, 28 febbraio e 2 marzo 2022. Una versione consolidata degli impegni è stata depositata in data 17 maggio 2022.
7. Il 13 gennaio 2022 è stata inviata una richiesta di informazioni al professionista.
8. Il 24 gennaio 2022 si è tenuta l'audizione di Direct24.
9. Il professionista ha prodotto una memoria difensiva e ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni in data 11 febbraio 2022.
10. Il 17 marzo 2022 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento.
11. Il 1° aprile 2022 è stato chiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che lo ha reso il successivo 20 aprile.

#### 2) *Gli elementi acquisiti*

12. Nelle proprie difese il professionista ha sostenuto la correttezza del proprio operato. Con riferimento alla diffusione di messaggi ingannevoli circa le caratteristiche del servizio offerto, Direct24 ha fatto presente che il ruolo di mero facilitatore svolto dalla società risulterebbe sia dalle indicazioni presenti nella *home page* del sito aziendale, sia dai “*termini e le condizioni di utilizzo del servizio*”, facilmente raggiungibili attraverso un *link* posto in calce alla stessa pagina principale. Quanto alla frapposizione di ostacoli all'esercizio dei diritti contrattuali dei consumatori, il professionista ha rilevato che, pur essendo estraneo al rapporto contrattuale instaurato dal consumatore con il tecnico, si è comunque attivato per favorire la soluzione di problematiche insorte tra le parti, talora accollandosi direttamente i costi dei rimborsi in favore dei consumatori.

#### 3) *Gli impegni del professionista*

13. Gli impegni presentati da Direct24, che nella loro versione definitiva sono allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante, hanno ad oggetto le seguenti misure:

**i) modifiche del testo dei messaggi presenti sul sito con eliminazione delle informazioni che potrebbero ingenerare ambiguità circa il fatto che Direct24 garantisca rispetto al buon esito degli interventi o che li esegua direttamente e/o a prezzi inferiori rispetto a quelli di mercato.**

14. Direct24 ha già provveduto ad effettuare una revisione della pagina *web* principale, eliminando tutti gli elementi testuali idonei ad ingenerare ambiguità rispetto alle caratteristiche del servizio offerto. Sono stati già rimossi dalla pagina principale i riferimenti “*all'alta qualità del servizio*”, “*alla puntualità dello stesso*”, “*alla ragionevolezza delle tariffe*”, “*alla piena riuscita dell'intervento*”, “*alla percentuale di riuscita del 100%*”, “*alla massima soddisfazione del cliente*” nonché “*alla verifica delle attitudini e capacità professionali dei tecnici*”.

La società si impegna a rimuovere le predette affermazioni anche dalle pagine interne del sito *web* (ad esempio, le pagine relative a “*Pronto intervento fabbro Milano*”, “*Pronto intervento idraulico Modena*”, ecc.).

**ii) implementazione della visibilità dei termini e delle condizioni di utilizzo del servizio.**

15. Direct24 renderà maggiormente conoscibili termini e condizioni di servizio attraverso le seguenti modalità:

a) sulla *home page* del sito <https://www.pronto-intervento24.it> verrà inserito un *banner* con un collegamento ai “*termini e condizioni di utilizzo del servizio*”, in modo che gli utenti che accederanno per la prima volta al sito, per proseguire la navigazione, dovranno prendere visione delle stesse o comunque cliccare su “*proseguì*”;

b) coloro che chiameranno il numero verde del professionista verranno informati dall’operatore in ordine alla natura del servizio, nel modo che segue: “*Gentile Cliente, le ricordiamo che Pronto Intervento 24 è un servizio di facilitazione che mette in contatto professionista e utente, se non l’ha già fatto la invitiamo a prendere visione delle condizioni di utilizzo del servizio pubblicate sul sito*”;

c) a tutti gli utenti che confermeranno la richiesta di intervento, sarà inoltrato un messaggio *sms* o *whatsapp* con cui verranno avvisati che il tecnico si sta recando all’indirizzo indicato per effettuare l’intervento. Nel medesimo messaggio sarà presente un *link* ai “*termini e condizioni di utilizzo del servizio*”.

**iii) previsione di un ancora più puntuale sistema di controllo della qualità e gestione delle segnalazioni.**

16. Direct24 intende migliorare il sistema di controllo qualità verificando la soddisfazione dell’utente rispetto al servizio ricevuto. Pertanto, dopo ogni intervento, verrà chiesto al consumatore di esprimere un giudizio, mediante intervista telefonica o attraverso l’invito a compilare un questionario per descrivere la propria esperienza.

Nell’ipotesi in cui gli utilizzatori del servizio evidenzino problematiche, Direct24 aprirà un *ticket* finalizzato a gestire la segnalazione. Tale sistema sarà suddiviso per tipologia di reclamo: mancata emissione fattura, prezzo intervento troppo alto, intervento non ultimato o non risolutivo.

Al fine di uniformare la gestione dei *ticket*, dopo l’apertura dei medesimi, Direct24 invierà una comunicazione al consumatore per informarlo delle iniziative che il professionista intende adottare; in particolare, la Società: a) in caso di mancata emissione di fattura, comunicherà al consumatore i dati e i recapiti del tecnico e, al contempo, solleciterà quest’ultimo a porre in essere tale adempimento; b) in caso di prezzo dell’intervento ritenuto troppo alto, chiederà al tecnico il dettaglio del lavoro svolto ed una spiegazione rispetto ai costi dell’intervento; c) in caso di lavoro non ultimato, chiederà al tecnico di intervenire per risolvere il problema.

Conseguentemente, il tecnico che ha eseguito l’intervento sarà prontamente informato della segnalazione e verrà invitato a porvi rimedio, con comunicazioni differenziate per ciascuna tipologia di reclamo, il cui testo è riportato nel formulario impegni.

**iv) impegno a risolvere il servizio pubblicitario con i tecnici che dovessero porre in essere reiterate e comprovate condotte inadeguate o che comunque non fornissero riscontro alle segnalazioni.**

17. Direct24 si impegna a risolvere il contratto pubblicitario con i tecnici che dovessero porre in essere reiterate e comprovate condotte inadeguate o che comunque non fornissero riscontro alle

segnalazioni. Tale decisione dovrà necessariamente passare per un'attenta verifica delle segnalazioni dei consumatori ma, nelle more di tale accertamento, in presenza di più segnalazioni e di *fumus* circa la fondatezza delle stesse, il servizio a favore del tecnico segnalato verrà sospeso.

**v) rimborso degli importi pagati in eccedenza da parte dei segnalanti del procedimento in corso.**

18. Direct24 si impegna a rimborsare gli importi pagati in eccedenza da parte dei consumatori che hanno inviato segnalazioni all'Autorità fino all'eventuale accoglimento degli impegni; il rimborso verrà calcolato sulla base del costo medio previsto dai tariffari pubblicati dalle Camere di Commercio con riferimento alla tipologia di intervento.

Da un punto di vista generale, poi, il professionista riformulerà le condizioni di utilizzo del servizio prevedendo che in caso di evidente responsabilità del tecnico e qualora lo stesso si sottragga ai propri doveri, la società si impegnerà a valutare le richieste di rimborso.

19. Direct24 darà completa attuazione agli impegni assunti entro il termine di 30 giorni dalla notifica dell'eventuale provvedimento di accoglimento deliberato dall'Autorità.

#### **IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI**

20. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata posta in essere tramite la rete *internet*, in data 1° aprile 2022 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del Codice del Consumo.

Con parere pervenuto in data 20 aprile 2022, la suddetta Autorità ha ritenuto che l'utilizzo di *internet* da parte di Direct24 risulta idoneo a sviluppare un significativo impatto sui consumatori che, sulla base delle informazioni lette sul sito del professionista, potrebbero essere indotti ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbero preso, così sviluppando in concreto la piena potenzialità promozionale del mezzo di comunicazione citato.

#### **V. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI**

21. Il presente provvedimento ha ad oggetto le condotte realizzate dal professionista tramite il sito <https://www.pronto-intervento24.it> e concernenti: i) la diffusione di informazioni sulle caratteristiche del servizio offerto che lascerebbero intendere, contrariamente al vero, che Direct24 seleziona i tecnici presenti sulla piattaforma in base a competenze e professionalità e che effettui un controllo sulle tariffe praticate; ii) la mancata o inadeguata assistenza alla clientela dopo l'intervento del tecnico in quanto Direct24 non avrebbe erogato ai consumatori i rimborsi richiesti secondo i termini contrattuali, si sarebbe rifiutata di inviare un altro tecnico per effettuare/ultimare il lavoro male eseguito dal primo tecnico, nonché di comunicare i contatti del tecnico cui gli utenti intendevano manifestare le loro doglianze.

22. L'Autorità ritiene che le misure proposte dal professionista, in parte già realizzate per quanto riguarda le informazioni diffuse tramite la *home page* del sito aziendale, siano idonee a far venire meno i possibili profili di scorrettezza contestati nella comunicazione di avvio del 12 novembre 2021.

Infatti, gli impegni forniscono una rappresentazione corretta dei contenuti dell'offerta e introducono sostanziali miglioramenti nella complessiva gestione dei rapporti con i tecnici e con i consumatori nella fase successiva all'esecuzione della prestazione.

Gli impegni pongono dunque rimedio ai disservizi che hanno dato origine alle condotte contestate in avvio e comporteranno la coerente revisione di una parte delle condizioni contrattuali.

23. Specificamente, l'impegno (i) concernente la modifica dei messaggi presenti sul sito - peraltro già parzialmente attuato - comporta la rimozione di tutte le affermazioni suscettibili di ingenerare un affidamento circa l'esistenza di una sorta di "garanzia" di Direct24 rispetto alla qualità dell'operato dei tecnici o alla ragionevolezza delle tariffe di intervento dagli stessi applicate. Tale misura, unitamente all'implementazione dell'impegno (ii) sulla visibilità dei termini e delle condizioni di utilizzo del servizio, dà evidenza dei corretti contenuti dell'offerta sin dal primo contatto tra professionista e consumatore, chiarendo inequivocabilmente che Direct24 è un intermediario e che risulta quindi estraneo al rapporto contrattuale instaurato dal consumatore con il tecnico.

24. Nonostante la natura di mero intermediario, con l'impegno (iii) relativo al sistema di controllo della qualità e alla gestione delle segnalazioni, Direct24 si propone di svolgere un ruolo attivo per rimediare ai pregiudizi eventualmente subiti dai consumatori. Infatti, il professionista, in caso di criticità emergenti dai giudizi che i consumatori saranno chiamati ad esprimere dopo ogni intervento, attiverà una procedura che prevede la più ampia informativa degli utenti circa la gestione del reclamo e l'immediato coinvolgimento del tecnico; quest'ultimo sarà prontamente informato della segnalazione e sarà invitato a porre in essere gli adempimenti necessari a rimediare alla specifica doglianza (emettere fattura, fornire dettaglio del lavoro svolto e spiegazione dei costi dell'intervento, effettuare un nuovo intervento in caso di lavoro non ultimato).

L'invito a risolvere i reclami rivolto ai tecnici segnalati sarà accompagnato dalla previsione di meccanismi di deterrenza e sanzione di cui all'impegno (iv), secondo il quale Direct24 risolverà il contratto pubblicitario con coloro che dovessero porre in essere reiterate e comprovate condotte inadeguate o che comunque non fornissero riscontro alle segnalazioni. Inoltre, il professionista ha previsto che in pendenza della valutazione in merito alla risoluzione del rapporto contrattuale con il tecnico, in presenza di più segnalazioni e di un *fumus* circa la fondatezza delle stesse, il servizio erogato a favore del tecnico segnalato verrà comunque sospeso.

Si ritiene che la sinergia tra le descritte misure (iii) e (iv) avrà un sicuro effetto disciplinante sulle future condotte dei tecnici che, in caso di comportamenti poco professionali nei confronti dell'utenza, potrebbero subire la sospensione e l'interruzione del rapporto di collaborazione con il professionista; ciò ridurrà il rischio del ripetersi dei disservizi che hanno dato origine al procedimento.

25. Con l'impegno (v) il professionista dispone il rimborso degli importi pagati in eccedenza per le prestazioni dei tecnici, in favore dei consumatori che hanno inviato segnalazioni all'Autorità nel corso del procedimento; l'importo da rimborsare verrà calcolato sulla base del costo medio previsto per l'intervento considerato dai tariffari pubblicati dalle Camere di Commercio.

Particolarmente apprezzabile, poi, la formalizzazione, nelle condizioni di utilizzo del servizio, dell'impegno della Società a valutare le richieste di rimborso dei consumatori nei casi in cui non sia stato possibile ottenere il ristoro economico dal tecnico.

26. Alla luce delle considerazioni svolte, si ritiene che gli impegni presentati soddisfino i requisiti previsti dall'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo.

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla società Direct24 Web Advertising LTD, nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria;

RITENUTO, di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società Direct24 Web Advertising LTD;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione;

#### DELIBERA

a) di rendere obbligatori, nei confronti della società Direct24 Web Advertising LTD, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9, comma 2, lett. a), del Regolamento, gli impegni proposti dal menzionato professionista, come descritti nella dichiarazione allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9, comma 2, lett. a), del Regolamento;

c) che la società Direct24 Web Advertising LTD, entro novanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informi l'Autorità dell'avvenuta attuazione degli impegni.

Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:

- a) il professionista non dia attuazione agli impegni;
- b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;
- c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalla Parte che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*

---

**PS12185 NUTRISCORE DUKAN**

*Avviso di comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria e di proroga del termine del procedimento*

**AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO**

Informativa di comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, nonché di proroga del termine di conclusione del procedimento PS12185

La pubblicazione del presente avviso, seguito dalla comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria, sul Bollettino settimanale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato viene effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19, comma 2, del Regolamento, atteso l'esito infruttuoso del tentativo di trasmissione della comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria operato in data 25 maggio 2022. La comunicazione inviata per posta raccomandata è infatti ritornata all'Autorità mittente con l'indicazione "destinatario sconosciuto".

Entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, la Parte potrà depositare memorie e documenti.

Si comunica contestualmente che, nell'adunanza del 17 maggio 2022, l'Autorità ha prorogato il termine di conclusione del procedimento, fissandolo al 1° agosto 2022, sussistendo particolari esigenze istruttorie legate agli adempimenti procedurali necessari per la conclusione del procedimento.

Per qualsiasi comunicazione indirizzata all'Autorità, relativa al caso in questione, si prega di citare la Direzione C della Direzione Generale Tutela del Consumatore ed il riferimento PS12185.

---

**PS12185 NUTRISCORE DUKAN**

*Comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria*

Oggetto: **comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria** ai sensi dell'art. 16, comma 1, del "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*", adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, in relazione al procedimento PS12185.

## I. Premessa

1. Con atto del 5 novembre 2021, prot. n. 83470, pubblicato sul Bollettino dell’Autorità n. 46 del 22/11/2021<sup>1</sup> è stato comunicato alle società Regime Dukan Société par actions simplifiée e a Diet Lab SAS l’avvio del procedimento istruttorio PS/12185 per verificare l’esistenza di presunte condotte illecite in violazione degli artt. 20, 21, lett. b) e 22 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo” (di seguito, Codice del Consumo).

## II. Condotte contestate

2. Alla luce degli elementi allo stato acquisiti nell’ambito del procedimento, con la presente si confermano e si precisano le contestazioni già oggetto della comunicazione di avvio circa la presunta illiceità delle condotte poste in essere dalle società Regime Dukan Société par actions simplifiée e Diet Lab Sas, con sede in Francia.

3. Il procedimento concerne un’omissione informativa sulla confezione di vari prodotti alimentari a marchio Dukan (relativa al nome o ragione sociale e all’indirizzo dell’operatore del settore alimentare che li commercializza)<sup>2</sup>, nonché l’apposizione di un sistema di bollinatura fronte pacco (FOP) denominato NutriScore sulla parte frontale delle confezioni dei prodotti. A titolo esemplificativo, ai biscotti alla noce di cocco è attribuita la categoria “A”, di colore verde. La suddetta etichetta semaforica è posta in evidenza sulle confezioni, senza ulteriori specificazioni o elementi chiarificatori del significato di tale informazione.<sup>3</sup>

4. Il NutriScore sintetizza la qualità nutrizionale di un alimento attraverso due scale correlate: una cromatica divisa in cinque gradazioni dal verde al rosso e una alfabetica con lettere che vanno dalla A (qualità più alta) alla E. I prodotti alimentari vengono suddivisi in cinque categorie sulla base di un punteggio calcolato mediante un complesso algoritmo che sottrae dal valore totale degli elementi “sfavorevoli” (energia-kj, acidi grassi saturi, zuccheri semplici, sodio) quello degli elementi “favorevoli” (percentuale di frutta, verdura, leguminose e oleaginose, fibre, proteine). Alimenti con punteggi molto bassi sono assegnati alla categoria A (verde), mentre quelli con i punteggi più alti sono assegnati alla categoria E (rosso).

Il punteggio si riferisce sempre ad una quantità di prodotto pari a 100 gr o 100 ml.<sup>4</sup>

5. In Francia, le regole d’uso e i criteri di calcolo relativi al Nutriscore sono disciplinati dai decreti del Ministero della Salute francese del 19 luglio 2016 e del 31 ottobre 2017, emanati ai sensi del Regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla “fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori”.

---

<sup>1</sup> La pubblicazione del Bollettino è stata disposta in ragione dell’impossibilità di notificare la comunicazione di avvio del procedimento nei confronti di entrambe le società francesi Regime Dukan Société par actions simplifiée e Diet Lab SAS.

<sup>2</sup> Con riferimento all’identità del professionista, sul *packaging* dei prodotti compare la sola immagine della bandiera francese e l’indicazione “Fabbricato in Francia (Alsazia)”.

<sup>3</sup> Cfr. prot. 73023 del 22 settembre 2021.

<sup>4</sup> <https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/nutrition-et-activite-physique/articles/nutri-score> e segnalazione del 27 luglio 2021 prot. 61874.

6. La Commissione europea ha ritenuto che il sistema NutriScore non rientri nel campo di applicazione dell'art. 35, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1169/2011<sup>5</sup>, in quanto *“Il sistema di etichettatura allegato al progetto notificato non richiede un'indicazione del valore energetico o del valore energetico e delle quantità di sostanze nutritive in quanto tali, ma si riferisce alla qualità nutrizionale complessiva degli alimenti in questione.”*<sup>6</sup>. Al contempo, la normativa comunitaria, nel riconoscere la facoltà di fornire informazioni supplementari sugli alimenti su base volontaria (art. 36 Reg. (UE) n. 1169/2011)<sup>7</sup>, subordina tale scelta al rispetto del principio di chiarezza informativa per evitare di indurre in errore il consumatore.

Occorre inoltre evidenziare che qualora NutriScore classifichi un prodotto in maniera positiva (grado A o B), come nel caso di specie, la Commissione ha chiarito che esso deve qualificarsi come *nutrition claim* ai sensi del Reg. n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (Reg. *Claims*) poiché suggerisce che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefiche<sup>8</sup>.

7. Ciò posto, dagli elementi acquisiti nel corso del procedimento emerge che, benché Nutriscore sia nato come sistema per agevolare l'informazione alimentare<sup>9</sup>, la sintetica rappresentazione grafica e cromatica (verde/A = “cibo sano” – rosso/E = “cibo malsano”) dell'etichetta semaforica fornisce una valutazione assoluta del prodotto, non accompagnata da strumenti che consentano al consumatore di contestualizzare e interpretare l'informazione ricevuta in relazione ai caratteri e ai limiti della metodologia utilizzata.<sup>10</sup>

8. Infatti, la valutazione Nutriscore appare basata su elementi statistici che portano a qualificare i cibi in modo assolutistico come positivi o negativi, senza tener conto dello stato soggettivo di ciascun individuo e delle molteplici variabili che incidono sul regime alimentare della persona, quali caratteristiche genetiche, condizioni generali di salute, età, stile di vita, attività lavorativa, nonché interazione del prodotto con gli altri alimenti assunti.<sup>11</sup>

---

<sup>5</sup> Il Regolamento definisce le modalità con cui formulare le etichette degli alimenti confezionati per informare correttamente i consumatori. L'art. 35 disciplina le *forme di espressione e presentazione supplementari*.

<sup>6</sup> Cfr. Commissione Europea, *Observations from the Commission* (article 5, paragraph 2, of Directive (EU) 2015/1535), 2017/0159/F in risposta alla notifica della Francia e comunicazione della Commissione TRIS (2017) 01957 ai sensi dell'art'5, paragrafo 2, della Direttiva (UE) 2015/1535.

<sup>7</sup> L'art. 36 del citato Reg (UE) n. 1169/2011 stabilisce i requisiti che debbono avere le indicazioni obbligatorie e le indicazioni complementari se fornite su base volontaria.

<sup>8</sup> Cfr., Commissione Europea, *Observations from the Commission*, article 5, § 2, of Directive (EU) 2015/1535, 2017/0159/F. *“The “Nutri-Score” scheme [...] classifies foods as more or less healthy on the basis of a nutritional score, in function of the energy value, the amounts of nutrients and some ingredients. When this scheme attributes a positive message (i.e. a green colour light green or dark green) it fulfils the [...] legal definition of nutrition claim [provided by Regulation 1924] as it provides information on the beneficial nutrition quality of the food due to the energy the food provides, the nutrients and other substances the food contains or does not contain. When the green colour is highlighted, the “Nutri-score” scheme could therefore be considered as a nutrition claim”.*

<sup>9</sup> Cfr. memoria di Beuc del 20 dicembre 2021 prot. 94165.

<sup>10</sup> In tal senso si è espressa l'Associazione ConfAgricoltura, nelle memorie depositate il 27 luglio 2021 (prot. 61874) e il 2 marzo 20221 (prot. 24069) e Centromarca, in qualità di associazione rappresentante dei marchi del settore dei beni di largo consumo e della GDO (prot. 22046 del 23 febbraio 2022).

<sup>11</sup> Audizione Prof. Calabrese, Presidente del Comitato Nazionale della Sicurezza Alimentare presso il Ministero della Salute del 15 febbraio 2022 (prot. 20033) che afferma *«benché nato con l'obiettivo di indirizzare i consumatori verso una alimentazione sana, il metodo NutriScore presenta molti limiti poiché non tiene conto delle condizioni soggettive di ciascun individuo. [...] Il sistema di bollinatura semaforico appare basato su elementi statistici che portano a qualificare i cibi in modo assolutistico come positivi o negativi».*



9. Inoltre, i criteri di funzionamento dell'algoritmo generatore non considerano tutti i parametri rilevanti dal punto di vista nutrizionale e comportano l'assegnazione di un punteggio non idoneo a rappresentare le effettive proprietà degli alimenti.<sup>12</sup>

La classificazione di alimenti positivi (frutta, verdura, fibre e proteine) e negativi (sale, zuccheri e grassi saturi) appare arbitraria: "(...) *ad esempio i grassi saturi non vengono distinti in monoinsaturi e polinsaturi, nonostante le differenti peculiarità ampiamente descritte nella letteratura scientifica. Anche la scelta degli ingredienti positivi risulta arbitraria in quanto, ad esempio, frutta e verdura vengono considerati alla stessa stregua delle proteine. Questa parzialità nel giudizio prodotto non incentiva il consumatore ad effettuare una adeguata valutazione finalizzata alla costruzione di una dieta utile a soddisfare il quotidiano apporto di nutrienti, con il rischio di indurre il consumatore a scelte alimentari non corrette*".<sup>13</sup>

10. Inoltre, ai fini della costruzione del risultato finale, il sistema NutriScore riconosce una incidenza maggiore agli elementi sfavorevoli (40 punti) e una di gran lunga minore agli ingredienti favorevoli (15 punti); infatti, il punteggio NutriScore appare più sensibile alla variazione degli elementi "negativi" (energia, zuccheri, grassi, sodio) che a quella degli elementi "positivi" (fibre, proteine, percentuale di frutta/verdura/legumi/frutta secca a guscio). La presenza di questi ultimi rileva solo al superamento di un determinato livello-soglia (in peso o in percentuale), ma la maggiore o minore distanza dalla soglia non rileva in alcun modo e perciò il punteggio finale viene determinato in modo sbilanciato.<sup>14</sup> Peraltro, il punteggio delle proteine viene valutato senza una distinzione della fonte (vegetali o animali) che ha un impatto differente dal punto di vista nutrizionale e sulla salute.<sup>15</sup>

11. Come sopra rilevato, l'algoritmo che genera il punteggio Nutriscore è basato su una somma algebrica nella quale i punti relativi agli ingredienti "positivi" vengono sottratti da quelli degli ingredienti "negativi". Tuttavia la capacità degli elementi positivi di compensare quelli negativi non risulta supportata da alcuna evidenza scientifica con la conseguenza che gli elementi negativi vengono assunti dal consumatore senza averne consapevolezza.<sup>16</sup>

12. A ciò si aggiunga che per alcuni prodotti vengono applicate regole specifiche in deroga ai criteri generali senza che ciò sia esplicitato sull'etichetta semaforica apposta sulle confezioni. Ad esempio, la regola generale prevede che se il punteggio degli ingredienti "negativi" supera una soglia arbitraria, non vengono sottratti i punti delle proteine. Per i formaggi, invece, le proteine vengono sempre sottratte dal punteggio degli alimenti "negativi", con la conseguenza che tutti formaggi hanno analoga valutazione, nonostante vi siano tra di loro grandi differenze in termini di calorie, grassi saturi, sodio.<sup>17</sup>

13. Rileva poi evidenziare che il giudizio Nutriscore viene espresso su quantità fisse (pari a 100 gr o 100 ml). Pertanto, la valutazione non riguarda la porzione di alimento rispondente al fabbisogno

---

<sup>12</sup> Audizione Prof. Calabrese citata.

<sup>13</sup> Cfr. parere circostanziato dei Servizi dei Ministeri italiani della Salute, dello Sviluppo Economico, delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali rilasciato nell'ambito dell'esame del progetto ministeriale di regolamento del Ministero Federale Tedesco recante modifica del regolamento di esecuzione relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (prot. 28112 del 21 marzo 2022).

<sup>14</sup> <https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/nutrition-et-activite-physique/articles/nutri-score>.

<sup>15</sup> Parere circostanziato citato.

<sup>16</sup> Parere circostanziato citato prot. 28112 del 21 marzo 2022.

<sup>17</sup> Parere circostanziato citato prot. 28112 del 21 marzo 2022.

medio raccomandato giornalmente per un'alimentazione bilanciata, bensì una dose significativamente difforme all'ordinaria assunzione.<sup>18</sup>

14. Infine, *“dalle risultanze degli studi che vengono richiamati per suffragare l'efficacia del sistema Nutriscore, è evidente che questi sistemi cromatici, che danno un giudizio complessivo sull'alimento, indirizzano inequivocabilmente gli acquisti degli alimenti da parte dei consumatori verso i prodotti contrassegnati dal colore “verde” (...) Il consumatore sarà quindi portato a credere che indipendentemente dalle proprie necessità dietetiche il prodotto è sicuramente preferibile rispetto ad altri della stessa categoria, incoraggiandone il consumo (senza limiti) visto che si sottintende che il colore verde ha individuato un alimento che non fa certamente male alla salute”*.<sup>19</sup>

### III. Possibili profili di illiceità delle condotte contestate

15. La condotta descritta al punto II della presente comunicazione appare integrare una violazione degli articoli 20, 21, lett. b), e 22 del Codice del Consumo, in quanto contrario alla diligenza professionale e idoneo a indurre in errore il consumatore medio con riguardo all'identità dell'operatore del settore alimentare con il cui nome o ragione sociale sono commercializzati i prodotti a marchio Dukan, nonché con riguardo alla natura e al funzionamento dei parametri su cui si basa la valutazione espressa con il bollino NutriScore, ai vantaggi derivanti dal consumo dei prodotti su cui lo stesso è presente e ai risultati salutistici connessi a questa tipologia di etichettatura.

16. L'indicazione dell'identità dell'operatore del settore alimentare con il cui nome o ragione sociale sono commercializzati i prodotti è una delle prescrizioni obbligatorie in etichetta ai sensi all'art. 9, comma 1, lett. h), del Regolamento (UE) n. 1169/2011 e la sua omissione appare rilevare in quanto non consente al consumatore il pieno esercizio dei propri diritti contrattuali.

17. Nutriscore attribuisce la categoria “A”, di colore verde, ad alcuni prodotti a marchio Dukan come i biscotti alla noce di cocco. La suddetta etichetta semaforica, posta in evidenza sulle confezioni, indirizza il consumatore ad acquistare il prodotto, nel convincimento che si tratti di un alimento sano. La mancanza di elementi chiarificatori in relazione ai caratteri e ai limiti della metodologia utilizzata, non consente al consumatore di utilizzare la valutazione espressa in maniera consapevole. In aggiunta, in assenza di riferimenti a quantità desiderabili e di avvertenze sulle necessità dietetiche specifiche, il consumatore è incoraggiato al consumo di tale tipologia di prodotti senza limiti, con il rischio di sottostimare i potenziali effetti nocivi che l'assunzione di quantità significative di un alimento può determinare sulla salute.

18. Risulterebbe, infine, in base agli elementi istruttori acquisiti, che la condotta di cui al punto II della presente comunicazione sia stata posta in essere dal professionista almeno da settembre 2021<sup>20</sup> ed è ancora in corso.

---

<sup>18</sup> Cfr. Audizione del Prof. Calabrese citata.

<sup>19</sup> Parere circostanziato citato prot. 28112 del 21 marzo 2022, nel quale si richiama un'indagine del 2006 “Can “Low-Fat Nutrition Labels Lead to Obesity?” di Brian Wansink e Pierre Chandon che ha dimostrato che le etichette nutrizionali a basso contenuto di grassi aumentano l'assunzione di cibo perché forniscono una percezione errata delle corrette dimensioni delle porzioni e diminuiscono il senso di colpa del consumo.

<sup>20</sup> Cfr. prot. 73023 del 22 settembre 2021.

== =

Con la presente, pertanto, si comunica che il termine di conclusione della fase istruttoria è fissato alla data del **6 giugno 2022**.

Si comunica inoltre, ai sensi del medesimo articolo del Regolamento di cui all'oggetto, che le Parti possono presentare, **entro 20 giorni** dal ricevimento della presente, memorie conclusive o documenti che saranno rimessi al Collegio insieme agli altri atti istruttori per l'adozione del provvedimento finale.

Si rammenta, altresì, che le Parti possono richiedere l'accesso agli atti del procedimento, secondo quanto già a suo tempo evidenziato nella comunicazione di avvio del procedimento stesso. L'accesso potrà essere effettuato direttamente dalle Parti o da persona delegata per iscritto.

Ai fini della quantificazione dell'eventuale sanzione pecuniaria prevista dall'art. 27, comma 9, del citato Codice del Consumo, si richiede al professionista di fornire copia dell'ultimo bilancio ovvero idonea documentazione contabile attestante le condizioni economiche nell'ultimo anno.

Per qualsiasi comunicazione indirizzata all'Autorità, relativa al caso in questione, si prega di citare la Direzione C della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore ed il riferimento PS12185. Per eventuali chiarimenti ed informazioni è possibile rivolgersi alla dottoressa Marina Catalozzi, al numero 06/85821.452 email [marina.catalozzi@agcm.it](mailto:marina.catalozzi@agcm.it), pec [protocollo.agcm@pec.agcm.it](mailto:protocollo.agcm@pec.agcm.it).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

---

---

***Autorità garante  
della concorrenza e del mercato***

Bollettino Settimanale  
Anno XXXII- N. 23 - 2022

---

***Coordinamento redazionale***

Giulia Antenucci

***Redazione***

Valerio Ruocco, Simonetta Schettini, Manuela Villani  
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato  
Ufficio Statistica e Applicazioni Informatiche  
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma  
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <https://www.agcm.it>

---

***Realizzazione grafica***

Area Strategic Design

---